

- Legge 21 luglio 1984, n. 361 - Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID);
- Legge 18 luglio 1984, n. 368 - Partecipazione italiana al finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-85;
- Legge 2 marzo 1985, n. 59 - Aumento del Fondo di dotazione della SACE per l'anno 1984;
- Legge 25 luglio 1988, n. 319 - Rifinanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo;
- Legge 28 agosto 1989, n. 310 - Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo;
- Legge 28 agosto 1989, n. 303 - Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Carabi;
- Legge 20 ottobre 1989, n. 345 - Contributo italiano al finanziamento del Piano di azione per il Mediterraneo per il biennio 1988-1989;
- Legge D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263 - Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

Analogamente sono stati esaminati anche gli atti contenuti all'allegato 1 del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009. In particolare, questo Ufficio, con nota n. 1E-542 del 21 gennaio 2009 - sulla base di quanto segnalato dal Dipartimento del Tesoro con le note n. 115207 del 15 dicembre 2008 e n. 6147 del 27 gennaio 2009, ha segnalato l'esigenza di escludere dall'effetto abrogativo i seguenti provvedimenti: Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1° novembre 1944, n. 367 - "Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione " e Decreto del capo dello Stato Provvisorio 31 dicembre 1947, n. 1646 - "Esecuzione dell'accordo relativo alle modalità d'applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace, concluso a Parigi tra l'Italia e la Francia il 29 novembre 1947". Analoga richiesta è stata, poi, formulata anche con riferimento alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 - Disciplina delle società fiduciarie e di revisione.

Circa l'individuazione degli atti normativi che devono formare oggetto di riordino e di riassetto normativo, si comunica che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con l'allegata nota n. 26781 del 10 marzo 2009, ha comunicato che lo stesso sta esaminando la proposta di riforma della legge di bilancio dello Stato (A.S. 1397) che prevede, fra l'altro, la delega per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 286/1999 e per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa pubblica di cui all'articolo 3, comma 67, della legge n. 233 del 2007, nonché la delega per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato. Si tratta di un intervento normativo di vasta portata, che sarà necessariamente attuato al di fuori della procedura di semplificazione previ-

sta dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che al comma 17, lettera e), esclude le disposizioni tributarie e di bilancio.

Ci si riserva di fornire nel prosieguo ulteriori informazioni non appena il Dipartimento del Tesoro comunicherà gli esiti della ricognizione attualmente in corso, operata seguendo il criterio, indicato dal Ministro per la semplificazione con la citata nota del 29 ottobre 2008, di privilegiare "l'ottica del fruitore dei servizi e non quella del fornitore degli stessi".

## SETTORE FINANZE

Il meccanismo recato dal procedimento c.d. "taglia-leggi", introdotto dai commi 12 e seguenti dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene una duplice e concorrente delega legislativa volta, da un lato, ad individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, così sottraendole all'abrogazione automatica e generalizzata disposta dal medesimo articolo e, dall'altro, alla semplificazione ed al riassetto delle materie di volta in volta considerate.

In attuazione del comma 12 del suddetto articolo 14, l'Amministrazione finanziaria ha partecipato alla prima fase di ricognizione dei provvedimenti normativi, attraverso il censimento e la catalogazione delle disposizioni normative di competenza risultanti ancora vigenti, nonché il successivo inserimento delle stesse nella banca dati "taglia leggi WEB" con il supporto informatico del CNIPA.

Sulla base di tali dati gli Uffici del Ministro per la semplificazione normativa hanno predisposto, per quanto di competenza di questo Ministero, un elenco di 4.533 atti normativi primari emanati tra il 1839 ed il 2006, che riguardano indistintamente il settore finanze e quello economia, e lo hanno trasmesso nel mese di novembre 2008, chiedendo di restituire una tabella in cui evidenziare:

- i provvedimenti da mantenere in vigore (tra quelli di data anteriore all'1.1.1970);
- i provvedimenti che si ritiene possano essere abrogati anche con efficacia immediata;
- i settori prioritari per i quali si ritiene di voler procedere con una riforma più incisiva, attuando i criteri di delega di cui al comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005;
- i (diversi e residuali) settori in cui limitarsi ad un mero riordino e consolidamento normativo, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Tale elenco è stato inviato alle varie articolazioni dell'Amministrazione finanziaria quali il Dipartimento delle finanze, le quattro Agenzie fiscali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Guardia di finanza, al fine di acquisire i contributi di rispettiva competenza in relazione a quanto richiesto.

Tutte le strutture hanno segnalato le disposizioni da mantenere in vigore in ragione dell'attualità delle stesse o in considerazione della primaria esigenza di coordinamento del complesso normativo tributario vigente, che trova fondamento anche in disposizioni di legge frammentarie collocate in testi di vecchia data, nonché i provvedimenti che si ritiene possano essere abrogati anche con efficacia immediata.

Ciascun testo normativo è stato esaminato nelle sue singole disposizioni per individuare, laddove possibile, gli articoli di cui si ritiene necessario il mantenimento in vita.

All'esito dell'attività svolta, inoltre, alcune strutture hanno segnalato ulteriori atti normativi *ante* 1970, non menzionati nell'elenco, dei quali ugualmente si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

La presenza, in alcune circostanze, di indicazioni divergenti da parte delle strutture interpellate in relazione ad una medesima fonte, ha reso necessario un approfondimento istruttorio, allo stato, tuttora in corso.

Nel contempo, gli stessi Uffici dell'Amministrazione finanziaria sono stati interessati anche dall'attività di verifica in relazione alle disposizioni abrogate dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ("*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*"), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 ("*Misure urgenti in materia di semplificazione normativa*"), convertito dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

A seguito delle suddette attività di verifica, sono state segnalate agli Uffici del Ministro della semplificazione normativa diverse disposizioni da espungere dall'Allegato A al decreto-legge n. 112 del 2008, in quanto si è ritenuto indispensabile la loro permanenza in vigore (note UL Finanze n. 3-15990 del 5 dicembre 2008 e n. 3-16454 del 16 dicembre 2008). Tant'è che le 3574 disposizioni normative contenute nell'originario Allegato A, sono poi state ridotte a 3370 in sede di conversione del decreto ed ulteriormente ridotte sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato 2 annesso al decreto-legge n. 200 del 2008.

Analogamente, sono state segnalate alcune disposizioni contenute nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 200 del 2008, delle quali si è ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore (nota UL Finanze n. IF-444 del 19 gennaio 2009).

Sul punto si segnala, in particolare, che la Commissione finanze, durante l'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 200 del 2008, ha invitato la Commissione di merito ad espungere dall'elenco abrogativo una serie di provvedimenti contenuti nell'Allegato 1 di cui risultava incerto se i loro effetti normativi si fossero completamente esauriti. Pur inviando tempestivamente il parere espresso dalla Commissione finanze agli uffici competenti dell'Amministrazione, il Governo, considerato il ristretto tempo a disposizione per la verifica della effettiva possibilità di procedere alla abrogazione di tali disposizioni, ha preferito recepire integralmente il parere espresso da tale Commissione. Ad ogni modo, per quanto di com-

petenza dell'Amministrazione finanziaria, sono state segnalate alcune disposizioni tra quelle indicate dalla Commissione che si possono abrogare (nota UL-Finanze n. 1F-803 del 26 gennaio 2009).

Quanto alla richiesta segnalazione di atti normativi primari vigenti che si ritiene debbano essere oggetto dell'attività di riordino normativo o di settori per i quali si valuti l'esigenza di un intervento più incisivo utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 14, comma 15, della legge n. 246 del 2005, gli Uffici finanziari hanno fatto presente che la loro individuazione richiede un'approfondita e ponderata valutazione che si riservano di effettuare, anche tenendo conto del nuovo assetto di federalismo fiscale che a breve verrà definito.

In proposito, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito AAMS) ha preliminarmente evidenziato che, come è noto, in attuazione dell'articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato avviato il processo di trasformazione della stessa in Agenzia fiscale.

Questo cambiamento interesserà in primo luogo la riorganizzazione dell'attuale assetto strutturale dell'Amministrazione, sia a livello centrale che periferico, e, al contempo, potrà comportare la necessità di intervento sul piano della disciplina normativa e regolamentare dei settori di competenza.

Giova, infine, considerare che l'articolo 4 della legge recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" apporta rilevanti modifiche alle disposizioni di cui commi 14 e seguenti dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Ciononostante, anche in base alla nuova formulazione del comma 17 dello stesso articolo 14, permarrebbero tra le disposizioni escluse dai meccanismi del "taglia-leggi", "le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco" (lett. C), vista la delicatezza della materia in argomento, volta a garantire l'afflusso delle entrate nelle casse dello Stato, delle regioni e degli enti locali».

Il Ministero dell'economia ha trasmesso, in data 17 giugno 2009, l'integrazione alla relazione concernente lo stato dell'attuazione della legge n. 246 del 2005, aggiornato all'aprile 2009.

«RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL MINISTERO DELL'ECONOMICA E DELLE FINANZE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER L'ABROGAZIONE GENERALIZZATA DI NORME –  
C.D. "TAGLIA LEGGI - INTEGRAZIONE

Si fa riferimento alla relazione 24 aprile 2009 – con la quale, in riferimento alla richiesta formulata dal Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, con nota n. 128 del 4

febbraio 2009 – sono state evidenziate le iniziative intraprese e le analisi effettuate da questa Amministrazione in ordine all'attuazione del c.d. meccanismo "taglia-leggi".

Al riguardo, al fine di corrispondere ad analoga richiesta della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, si forniscono gli ulteriori ed aggiornati elementi forniti dai competenti Dipartimenti di questa Amministrazione, settore Economia – relativi all'attività successivamente svolta fino alla data del 12 giugno 2009, data in cui è stato approvato, in sede preliminare, dal Consiglio dei Ministri, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

In particolare, si allegano le valutazioni definitive effettuate dai Dipartimenti del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (rispettivamente con *e-mail* del 15 giugno 2009, ore 12,11, e con note nn. 67535 del 15 giugno 2009 e 45009 del 16 giugno 2009) in ordine alle singole disposizioni normative anteriori al 1° gennaio 1970. Si indicano, altresì, di seguito le attività poste in essere da questa Amministrazione, in ordine al procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme – c.d. meccanismo "taglia-leggi".

A seguito dell'istruttoria avviata sull'elenco delle fonti normative predisposto dagli Uffici del ministro per la semplificazione – fatto avere nel corso della riunione tenutasi in data 5 novembre 2008 – è stata effettuata, con la collaborazione dei Dipartimenti del settore economia, una prima ricognizione delle disposizioni normative da mantenere in vigore, da poter abrogare ed appartenenti ai c.d. settori esclusi.

Al riguardo, questo Ufficio, con le note n. 22/VARIE/3860 del 19 marzo 2009, n. 22/VARIE/3860 del 19 maggio 2009, n. 22/VARIE/7118 del 20 maggio 2009 e n. 22/VARIE/7326 del 25 maggio 2009, ha comunicato all'Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione normativa gli elementi forniti dai competenti Dipartimenti del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

È stato, poi, predisposto un documento recante l'elenco delle disposizioni normative da mantenere in vigore, quelli da poter abrogare e quelli appartenenti ai c.d. settori esclusi consegnato agli esperti della Semplificazione a margine della riunione tenutasi in data 26 maggio 2009, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente è stato esaminato l'elenco cronologico riepilogativo – trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa in data 26 maggio 2009 – e, con il supporto dei Dipartimenti, sono state analizzate, ancora una volta, le norme indicate come soggette all'effetto ghigliottina, al fine di verificare se, ad un rinnovato esame, alcune di esse andassero mantenute in vigore. Sono state riviste, poi, anche le norme indicate come appartenenti ad uno dei settori esclusi allo scopo di mutare la precedente classificazione nell'ipotesi in cui non risultasse agevole la riconduzione delle stesse ad un c.d. settore escluso o tale con-

notato riguardasse solo alcune e non tutte le disposizioni contenute in un testo normativo.

La ricognizione effettuata ha evidenziato come non tutti gli elementi segnalati in precedenza risultassero recepiti e l'esigenza, quindi, di includere ulteriori disposizioni all'interno dell'elenco delle norme da sottrarre all'effetto abrogativo.

Questo Ufficio, con la nota n. 2212/VARIE/SEMPLI/8002 dell'8 giugno 2009, ha trasmesso all'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa le valutazioni formulate dai Dipartimenti del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, rispettivamente, con le note nn. 46927 dell'8 giugno 2009, 63665 del 5 giugno 2009 e 41102 del 3 giugno 2009.

A seguito della diramazione - in data 5 giugno 2009 - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL - dello schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 i Dipartimenti sono stati invitati a voler verificare la coerenza dei dati riportati con le informazioni precedentemente fornite e verificare, ancora una volta, se sussistessero eventuali disposizioni legislative statali non segnalate in precedenza per le quali si ritenesse indispensabile la permanenza in vigore o ulteriori disposizioni da escludere dall'effetto abrogativo previsto, con decorrenza 16 dicembre 2009, dalla citata legge n. 9 del 2009.

Si è rappresentata, altresì, l'esigenza, già più volte segnalata, di valutare attentamente se le norme in precedenza indicate come appartenenti a settori esclusi (e quindi non ricomprese negli elenchi allegati al presente provvedimento) rientrassero effettivamente con sicurezza in uno degli stessi, indicando diversamente quelle che, ove sussistessero perplessità, fosse opportuno inserire tra le norme da mantenere in vigore.

La ricognizione effettuata ha evidenziato, anche, questa volta, come non tutti gli elementi segnalati in precedenza risultassero recepiti e l'esigenza, quindi, di includere ulteriori disposizioni all'interno dell'elenco delle norme da sottrarre all'effetto abrogativo.

Tali ulteriori disposizioni (proposte dai Dipartimenti del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, rispettivamente, con le allegate note nn. 47318 del 9 giugno 2009, 64855 del 10 giugno 2009 e 42328 dell'9 giugno 2009), sono state comunicate alle Amministrazioni interessate da questo U.L. con allegata nota n. 8197 del 10 giugno 2008.

Al riguardo, in particolare, si segnala che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la predetta nota del 10 giugno, ha "preliminarmente" rappresentato l'opportunità, in sede di relazione illustrativa, di "definire in modo puntuale i settori esclusi dall'abrogazione, ai sensi dell'art. 14, comma 17, della legge n. 246/2005, specificando, in particolare, per quanto di interesse dello stesso, che le norme in materia di bilancio e di contabilità pubblica sono escluse dall'ambito di applicazione del "taglia-leggi", "al fine di prevenire eventuali incertezze interpretative".

Si è provveduto, successivamente, ad esaminare il nuovo testo dello schema di decreto legislativo, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL - tramite posta certificata, in data 11 giugno 2009, ore 19,13.

Su tale ultimo schema di provvedimento, i Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, rispettivamente, con le allegate note n. 66971 del 12 giugno 2009 e n. 0043925 del 12 giugno 2009, hanno chiesto il mantenimento in vigore di ulteriori disposizioni normative. Tali proposte sono state da questo Ufficio legislativo inoltrate alle Amministrazioni interessate (DAGL e Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa), con l'allegata nota n. ANP/16/SEMP/8336 del 12 giugno 2008. Al riguardo, in particolare, si segnala la problematica evidenziata dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi in relazione ai provvedimenti normativi che disciplinano la corresponsione di provvidenze in favore di perseguitati politici o razziali, liquidate e pagate da questo Dicastero, alcuni dei quali risultano inseriti tra i settori esclusi (e, quindi, non mantenute espressamente in vigore), nonostante tale riconduzione presenti aspetti problematici data la natura indennitaria e non previdenziale degli emolumenti in esame».

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministro della Giustizia, in data 28 gennaio 2009, ha comunicato quanto segue:

«Come è noto, il Ministro per la semplificazione normativa ha comunicato a tutte le Amministrazioni interessate un piano di azione comune per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal legislatore.

Nell'ambito di tale programma questo Ministero ha provveduto ad ultimare la ricognizione delle fonti normative primarie che disciplinano le materie rientranti nella competenza della Giustizia, al fine di attuare il processo di semplificazione e riordino della legislazione.

L'Ufficio legislativo investito quale referente ha attualmente in corso di predisposizione l'elenco degli atti normativi primari anteriori al 1° gennaio 1970, dei quali è stata ravvisata l'esigenza di mantenimento in vigore. Pertanto sarà mia cura trasmettere la relazione conclusiva non appena completata la raccolta dei dati richiesti».

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 9 marzo 2009, ha rappresentato quanto segue:

«Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 14 e 15, della legge n. 246 del 2005, questo Ufficio ha curato una serie di iniziative volte alla ricognizione, presso le competenti strutture dell'Amministrazione, della normativa anteriore al 1970 della quale si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

In considerazione della complessità di tale lavoro di ricognizione, reso ancor più gravoso dal processo di riunificazione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati attivati una serie di contatti formali ed informali con i competenti Direttori generali e con i responsabili degli organi decentrati e periferici di questa Amministrazione.

L'esito finale di tale lavoro è consistito in una riunione conclusiva tenutasi presso l'Ufficio legislativo del Ministero, nel corso della quale è stata completata l'istruttoria.

Riguardo alle modalità operative in cui individuare i settori relativi alle attività di riordino della normativa, si è ipotizzato di individuare due macro-aree denominate "infrastrutture " e "trasporti".

A conclusione dei lavori è stata redatta una tabella (che viene allegata) contenente le disposizioni di legge per le quali è indispensabile la permanenza in vigore (n.d.r.: trattasi di 181 atti normativi primari). Sono fatti salvi, inoltre, i testi unici non sempre menzionati nella citata tabella, nonché tutte le leggi di ratifica di accordi internazionali. Attesa la complessità di tale ricognizione si ritiene opportuno comunque far riserva di eventuali ulteriori tempestive comunicazioni in ordine alle disposizioni di legge da mantenere in vigore».

## MINISTERO DELL'INTERNO

Il Capo della Segreteria tecnica del Ministro dell'interno ha inviato, in data 29 gennaio 2009, la seguente scheda sulle attività intraprese in materia di semplificazione, predisposta dall'Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari:

### **«Scheda per la Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione**

#### **Attività svolta dal Ministero dell'Interno in attuazione delle disposizioni dei commi 14 e 15 dell'articolo 14, della legge n. 246/2005.**

Il Ministero dell'Interno, anche in attuazione delle indicazioni del Ministero della semplificazione, ha svolto nel corso del 2008 una complessa attività di verifica che ha permesso di limitare il numero dei provvedimenti normativi di natura primaria anteriori al 1970 per i quali, salvo ulteriori approfondimenti che continueranno nel corso del 2009, si è ritenuto di dover chiedere l'esclusione dall'effetto abrogativo previsto dall'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005.

Tale attività si è intersecata nei mesi di giugno-luglio 2008 e dicembre-gennaio 2009, con quella di riscontro sugli elenchi di provvedimenti proposti per l'abrogazione e allegati ai decreti-legge n. 112 e 200 del 2008.

L'esito di tale attività è stato compendiato in alcuni elenchi già trasmessi al Dipartimento per la semplificazione normativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **Alcuni dati sull'attività svolta nel 2008**

- 508 risultano i provvedimenti *ante* 1970 individuati dai censimenti effettuati;
- 252 i provvedimenti di prevalente interesse del Ministero dell'interno che si ritiene, allo stato, di mantenere in vigore;
- 28 i provvedimenti che costituiscono adempimenti di obblighi internazionali o comunitari;
- 85 i provvedimenti di carattere generale, taluni applicati anche dall'Amministrazione dell'interno, censiti e segnalati per il loro possibile mantenimento in vigore (in materia di ordinamento del personale, previ-

denziale, assistenziale, sul contenzioso amministrativo, sui lavori pubblici e altro);

- 39 i provvedimenti segnalati come non più di interesse, superati o di cui è possibile procedere all'abrogazione espressa;
- 11 i provvedimenti in precedenza censiti e riconsiderati come "non più d'interesse dell'Amministrazione";
- 93 i provvedimenti che si è ritenuto di poter abrogare con l'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008;
- 13 i provvedimenti (su più di 3.000) che si è richiesto di "salvare" dagli effetti abrogativi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008;
- 48 (su circa 29.000) i provvedimenti che si è già richiesto di espungere dall'Allegato 1 al decreto-legge n. 200 del 2008;
- 320 i provvedimenti del Capo Provvisorio dello Stato (ritenuti di natura amministrativa) che si è già richiesto di espungere dall'Allegato 1 al decreto-legge n. 200 del 2008.

A tali provvedimenti si aggiunge il censimento richiesto dal Dipartimento per la semplificazione normativa, compiuto nel mese di novembre 2008, a seguito del quale sono stati individuati 32 provvedimenti di natura regolamentare anteriori al 1948, da considerare vigenti.

## Il Metodo

Per poter utilmente procedere in tali operazioni, particolarmente complesse per un'Amministrazione come quella dell'interno, si è privilegiato un metodo basato su verifiche successive.

La base da cui si è proceduto è stato il censimento generale per l'attuazione della legge n. 246/2005, con il quale è stata costituita la banca dati del CNIPA, completato dal Ministero dell'interno nel novembre 2007.

Dall'aprile del 2008 è stata avviata la seconda fase di verifica sui circa 5.000 provvedimenti normativi (relativi a tutte le amministrazioni) anteriori al 1970, non censiti nel corso della prima fase e individuati come formalmente vigenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al termine di tale attività si è ritenuto di dover effettuare un ulteriore controllo su tutti i provvedimenti anteriori al 1970 censiti a seguito delle due fasi appena descritte.

In tal modo è stato possibile individuare i provvedimenti eventualmente sfuggiti, eliminare quelli erroneamente inseriti e per ciascuno, indicare la necessità del mantenimento in vigore o la possibilità di procedere all'abrogazione, enucleando, nel contempo, sia quelli che costituiscono adempimento di obblighi internazionali o comunitari, che quelli di carattere generale.

Al momento è in fase di ultimazione il riscontro su circa 7000 provvedimenti normativi *post* 1970 trasmessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non censiti dalle amministrazioni nel corso della prima fase.

Al termine di questo ulteriore *step* sarà avviato un ultimo controllo, come quello effettuato per i provvedimenti *ante* 1970, al fine di poter completare, con buon margine di certezza, lo *stock* normativo tuttora vigente.

La procedura illustrata, che prevede un doppio controllo da parte dei Dipartimenti del Ministero dell'interno, è stata privilegiata per contenere al minimo il margine di errore, che è fisiologico in tali processi, e limitare allo stretto indispensabile le norme da mantenere in vita.

È plausibile, infatti, che anche dalla verifica al momento in corso, potranno emergere provvedimenti per i quali si potrà chiedere l'abrogazione.

Il Dipartimento per la semplificazione normativa, con il quale è stato instaurato un confronto costruttivo e operoso, ha riconosciuto che l'azione svolta e le procedure attivate, illustrate nel corso di una riunione indetta presso il Ministero dell'Interno, attestano la volontà di assolvere agli adempimenti imposti dal legislatore in modo costruttivo e con l'intento di mantenere le disposizioni unicamente ritenute necessarie.

### **Il riordino e il riassetto normativo**

In relazione a quanto illustrato, ed in particolar modo al lavoro ancora *in itinere*, se da un lato il Ministero dell'interno è già riuscito ad assolvere agli adempimenti richiesti per dare attuazione a quanto previsto dal comma 14, dell'articolo 14 della legge 246/2005, dall'altro è stato evidenziato al Dipartimento per la semplificazione normativa, e da questo condivisa, che l'individuazione dei settori ove intervenire con i decreti indicati dal comma 15 della disposizione appena citata, appare un'operazione logicamente conseguente alla conclusione delle verifiche ancora in atto.

È un processo complesso che richiede uno sforzo organizzativo *ad hoc* che va pianificato in relazione agli interventi da compiere.

Tale processo comporterà, infatti, un'analisi combinata sulle disposizioni *ante* e *post* 1970, laddove disciplinino la stessa materia, l'individuazione delle priorità e una programmazione degli interventi da compiere.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che il Ministero dell'interno ha già proceduto ad operazioni di riassetto ed armonizzazione normativa in diversi settori, quali ad esempio, l'immigrazione, la cittadinanza, gli enti locali, l'ordinamento dei Vigili del Fuoco e della carriera prefettizia, non senza aggiungere la confermata attualità del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con le relative novelle».

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Capo di gabinetto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 2 marzo 2009, ha inviato la relazione di seguito riportata alla quale risultano allegati l'elenco degli atti normativi di natura primaria antecedenti al 1° gennaio 1970 da mantenere in vigore, con riferimento alle materie lavoro, previdenza, ammortizzatori sociali e sociale (n. 240 atti); l'elenco degli atti normativi di natura primaria da mantenere in vigore con riferimento alla materia sanitaria (n. 288 atti) e l'elenco degli atti normativi di natura primaria che si ritiene possano essere abrogati, con riferimento alla materia sanitaria (n. 72 atti).

### «RELAZIONE

L'Amministrazione scrivente rappresenta che sia nelle materie sanitarie che nelle materie lavoristiche e sociali, per quanto attiene le procedure adottate per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, l'Ufficio legislativo ha consultato le Direzioni generali competenti, ciascuna delle quali ha provveduto all'identificazione delle disposizioni legislative e all'indicazione delle norme che sono da ritenersi tuttora vigenti e in base alle quali svolge la propria attività istituzionale. Si rileva che, ad oggi, non sono ancora pervenute le indicazioni della Direzione generale per le politiche previdenziali e della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, in considerazione del fatto che le materie di competenza delle predette Direzioni sono caratterizzate da una complessa stratificazione normativa.

Per quanto riguarda le materie sanitarie, in merito agli atti normativi primari vigenti che devono formare oggetto dell'attività di riordino e di consolidamento normativo, ai sensi dell'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, la Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie ha segnalato la seguente legge:

- 10 luglio 1960, n. 735: "Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero". Detta legge dovrebbe essere coordinata con l'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101 e recante le disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea e l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26.12.2006, nella causa C-371/04 procedura d'infrazione n. 2002/4888.

Per quanto riguarda i settori nei quali si ritiene di intervenire con una riforma più incisiva, attuando i criteri di delega di cui all'articolo 14, comma 15, della citata legge n. 246 del 2005 e soprattutto di cui all'articolo 20 della legge 59 del 1997, la Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie ha segnalato, auspicando un riassetto incisivo nella materia, le seguenti disposizioni:

- legge 4 febbraio 1963, n. 95: "Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana";
- DPR 14 marzo 1974, n. 225: "Modifiche al Regio Decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici";
- Legge 19 maggio 1971, n. 403: "Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi".

Per quanto riguarda le materie lavoristiche e sociali, tra i settori prioritari per i quali si ritiene, ad avviso delle Direzioni generali competenti per materia, possa essere utile procedere con una riforma più incisiva, si segnalano:

1) Orientamento e formazione, nella cui disciplina intervengono, tra l'altro, i seguenti provvedimenti: legge n. 845/1978, legge n. 40/1987, legge n. 492/1988, legge n. 236/1993, decreto legislativo n. 112/1998, legge n. 448/1998, legge n. 144/1999, legge n. 53/2000, legge n. 289/2002, decreto legislativo n. 277/2003, decreto legislativo n. 226/2005, legge n. 29/2006 e legge n. 296/2007.

2) Trasferimenti monetari di natura assistenziale. In tale settore si avverte l'esigenza di procedere ad un complessivo riordino delle modalità di finanziamento, prevalentemente operato attraverso trasferimenti dal bilancio pubblico agli enti previdenziali per quanto attiene alle provvidenze nei confronti delle famiglie, delle persone disabili e dei titolari di pensioni. Tali trasferimenti, fanno capo ad una molteplicità di capitoli di bilancio, a volte stratificatisi nel tempo che andrebbero razionalizzati.

3) Professioni sociali. La riforma dovrebbe essere finalizzata a razionalizzare la disciplina relativa alle figure professionali sociali, oggetto di molteplici interventi a livello regionale, e caratterizzate da profili e requisiti formativi fortemente differenziati.

4) Sistema informativo sui servizi sociali. La riforma dovrebbe essere finalizzata ad un'opera di promozione, coordinamento, razionalizzazione e messa in comunicazione dei sistemi regionali.

Tra i settori residuali per i quali, ad avviso delle Direzioni generali competenti per materia, potrebbe essere utile procedere ad un riordino e consolidamento normativo, si segnalano:

1) Istruzione. Il riordino del settore dovrebbe essere connesso alla istruzione e formazione ai fini lavorativi.

2) Terzo settore. Il riordino dovrebbe consentire una maggiore coerenza giuridica e sistematica delle singole disposizioni.

3) Associazionismo sociale. Il riordino dovrebbe riguardare essenzialmente i contributi di cui alla legge n. 476 del 1987 (Contributi statali a favore delle associazioni di promozione sociale) e alla legge n. 438 del 1998 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)».

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 29 gennaio 2009, ha trasmesso la seguente relazione:

### **«Relazione in ordine allo stato di attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ed al progetto di semplificazione in agricoltura.»**

#### *1. Ricognizione dei provvedimenti legislativi.*

In ottemperanza alla fase ricognitiva per settori normativi, il Ministero ha proceduto alla individuazione di ben 576 disposizioni statali vigenti, afferenti materie di propria competenza, riepilogate in apposito allegato 1.

L'individuazione delle predette norme è stata realizzata principalmente dall'ufficio legislativo in costante collaborazione con le strutture dipartimentali degli uffici del Ministero per la semplificazione.

L'indagine ricognitiva si è soffermata in particolare sulle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970. Al riguardo, sono stati individuati 101 provvedimenti normativi primari ritenuti indispensabili e, dunque, da sottrarre all'effetto di abrogazione generalizzata statuito dalla legge di semplificazione per il 2005, indicati in allegato 2. Per quanto concerne le fonti di rango regolamentare, si è proceduto all'individuazione dei provvedimenti anteriori al 1° dicembre 1948 e si è ritenuto necessario preservare l'operatività di dieci regi decreti, risalenti agli anni 20-30, specificati in allegato 3.

#### *2. La realizzazione di un codice agricolo.*

Relativamente ai settori nei quali intervenire con una riforma più incisiva rispetto al mero riordino, è intenzione del Ministro rivisitare la normativa vigente nel settore agroalimentare, della pesca e delle politiche forestali attraverso la realizzazione di un Codice agricolo.

Più nel dettaglio, l'obiettivo politico si specifica nella redazione di un *codex* comprensivo delle norme che disciplinano l'agricoltura, le foreste, la pesca e l'acquacoltura, al fine di accrescere la capacità degli imprenditori di "leggere" la disciplina giuridica delle loro attività, maturare una co-